

CAMERA DEI DEPUTATI N. 33

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANGHERI, BASSANINI, RODOTÀ, MINUCCI, RIZZO, ALBORGHETTI, FOLENA, BIANCHI BERETTA, CONTI, CEDERNA, FRACCHIA, BOSELLI, SERAFINI MASSIMO, TESTA ENRICO, TIEZZI

Presentata il 2 luglio 1987

Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — A norma dell'articolo 34 della legge n. 352 del 1970, nel caso di scioglimento anticipato delle Camere, i *referendum* abrogativi eventualmente indetti sono automaticamente sospesi e i termini del procedimento riprendono « a decorrere dal 365° giorno successivo alla data della elezione ». Nella interpretazione che dell'articolo 34 ha dato il Consiglio di Stato (parere del 24 febbraio 1973), lo slittamento della consultazione referendaria provocato dallo scioglimento anticipato delle Camere finisce col risultare quasi sempre di due anni, per l'impossibilità di completare l'*iter* delle procedure referendarie entro il 15 giugno dell'anno successivo alle elezioni anticipate (salvo che le elezioni anticipate si tengano prima del 25 aprile, caso

di fatto assai raro). Di due anni slittano così i *referendum* sul divorzio (dal 1972 al 1974) e sull'aborto (dal 1976 al 1978). Ne deriva che, nell'ipotesi di elezioni anticipate, tra la raccolta delle firme, che esprime la legittima richiesta di sottoporre alcune norme di legge a *referendum* abrogativo, e la data del voto degli elettori sulla medesima richiesta possono trascorrere ben tre anni.

Un differimento così prolungato della consultazione referendaria viola il diritto dei cittadini a avvalersi di questo fondamentale istituto di democrazia diretta, ben oltre l'esigenza di evitare la sovrapposizione tra *referendum* ed elezioni politiche; esso rischia inoltre di incentivare un uso strumentale dello scioglimento delle Camere, motivato dalla volontà di

evitare o di rinviare consultazioni referendarie legittimamente richieste dal prescritto *quorum* di cittadini.

Noi riteniamo, onorevoli colleghi, che il diritto dei cittadini di pronunciarsi direttamente sulle questioni sottoposte a *referendum* abrogativi vada garantito anche nel caso di elezioni anticipate, senza rinvii così lunghi da comportarne una sostanziale vanificazione. Riteniamo tuttavia che conservi validità la scelta, operata dal legislatore, di evitare una sovrapposizione tra elezioni delle nuove Camere e consultazioni referendarie, che potrebbe prestarsi ad un uso improprio e strumentale dei *referendum*, come mezzo di propaganda elettorale.

La conciliazione delle due esigenze si può trovare prevedendo, come noi proponiamo, che lo scioglimento delle Camere provochi uno slittamento della convocazione dei *referendum* di soli quattro-sei mesi. Nel caso più frequente, le elezioni anticipate, indette per maggio o giugno, sarebbero seguite dai *referendum* in una domenica del mese di ottobre.

Confidiamo, onorevoli colleghi, che questa proposta trovi unanimi consensi e rapidissima approvazione. Essa potrebbe così garantire il diritto dei cittadini a pronunciarsi in tempi ragionevolmente brevi (e dunque nel prossimo autunno) sui quesiti referendari oggi in discussione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, fissa la nuova data di convocazione degli elettori per il *referendum* in una domenica compresa fra il novantesimo e il centotantesimo giorno successivo alla data delle elezioni anticipate ».